

o) se si tratta di valuta estera non liberamente trasferibile e il trasferimento avviene per il tramite di un conto di clearing, il regolamento avrà luogo alle condizioni di trasferimento previste dai singoli accordi di clearing e precisamente con applicazione del cambio vigente nel giorno in cui, per costituita disponibilità, si è reso possibile il pagamento in Italia del controvalore trasferito; se invece il trasferimento non avviene per il tramite di un conto di clearing si darà corso alla liquidazione alle condizioni ottenute dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per il realizzo di tali ricavi.

Art. 3.

Il corrispettivo dei titoli italiani emessi all'Estero, sarà regolato in lire al prezzo calcolato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sulla base della quotazione di acquisto del 15 del mese antecedente sul relativo mercato di emissione e al cambio di acquisto sulla base del corso ufficiale alla data in cui ha luogo il regolamento.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero avrà luogo in buoni del Tesoro novennali 5 per cento — 1944 — con godimento corrente, calcolati alla pari, salvo conguaglio, sulla cedola in corso, degli interessi alla data dell'operazione.

Art. 5.

Per le cessioni in corso al giorno della data di entrata in vigore della presente legge e cioè per quelle operazioni per le quali il cedente abbia compiuto tutti gli atti necessari per porre in grado l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di procedere al realizzo dei titoli, i cedenti hanno facoltà di optare, purchè ne facciano esplicita richiesta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il regolamento alle condizioni precedentemente vigenti.

Sarà tuttavia in facoltà dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, di respingere a proprio insindacabile giudizio, le richieste presentate ai sensi del precedente comma da coloro che non abbiano, per causa ad essi imputabile, adempiuto agli obblighi loro imposti dalle disposizioni precedentemente vigenti, nei termini preveduti dalle disposizioni stesse.

Art. 6.

Per le operazioni che, ai sensi del precedente articolo, sono ammesse al regolamento in base alle condizioni precedentemente vigenti, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero continuerà ad esercitare le proprie attribuzioni per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, sempre che le operazioni stesse siano espletate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine tutte le residuali operazioni rientreranno nella gestione diretta dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e saranno regolate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle della presente legge e sia con esse incompatibile.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1891.

Rettifica delle denominazioni del Comune e della provincia di Aquila degli Abruzzi in « L'Aquila ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di rettificare la denominazione del comune di Aquila degli Abruzzi in « L'Aquila » e di modificare analogamente anche la denominazione di quella provincia;

Vista la deliberazione 4 aprile 1939-XVII del podestà di Aquila degli Abruzzi e quelle adottate dal Rettorato provinciale nelle adunanze 10 maggio e 31 agosto dello stesso anno;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; \*

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Aquila degli Abruzzi è rettificata in « L'Aquila ».

La provincia di Aquila assume la denominazione « Provincia dell'Aquila ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1939-XVIII

Atti del Governo, registro 416, foglio 91. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1892.

Norme transitorie per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di P. S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S., approvato con R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1991, concernente modifiche alle norme per gli esami di avanzamento al grado di vicebrigadiere di P. S.;